

Dipartimento di Psicologia

Regolamento di SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

INDICE

Premessa

Art. 1: Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2: Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Art. 3: Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 4: Frequenza e propedeuticità

Art. 5: Prove di verifica delle attività formative

Art. 6: Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Art. 7: Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Art. 8: Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

Art. 9: Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 10: Tirocinio

Art. 11: Modalità di svolgimento della prova finale

Art. 12: Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

Art. 13: Norme transitorie

Premessa

Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica e l'ordinamento didattico dei corsi di laurea, disciplina i criteri di funzionamento dei Corsi di Laurea della Classe L-24 "Scienze e tecniche psicologiche" del Dipartimento di Psicologia dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Coerentemente con gli obiettivi formativi individuati dal Consiglio di Corso di Studio e con le indicazioni perentorie contenute nell'ordinamento della Classe L-24 "Scienze e tecniche psicologiche" i contenuti, le attività ed esperienze formative sotto riportate, sono ripartiti per settori scientifico-disciplinari e indicano in sintesi le scelte operate dal Corso di Studio evidenziate nell'ordinamento e nei piani didattici allegati.

È da sottolineare che la distribuzione dei crediti è stata predisposta tenendo nel massimo conto le linee guida ministeriali e di Ateneo e assumendo per la progettazione formativa, in particolare, i

descrittori di Dublino e le indicazioni presenti nei documenti di una Commissione Europea paritetica di docenti universitari e rappresentanti di ordini e associazioni professionali che opera dal 2001 con il supporto dell'Unione Europea, all'interno del programma Leonardo da Vinci (documento sulla formazione universitaria di base degli psicologi che viene indicato come Europsy model: <http://www.efpa.be/>).

Art. 1: Requisiti per l'accesso al corso

1.1 Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso del Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, o del Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.

1.2 È necessario altresì il possesso delle conoscenze e competenze di base a livello di scuola media superiore relative alle discipline che sono oggetto degli studi e previste dall'ordinamento didattico del corso di studio, con particolare riguardo all'accertamento delle seguenti cinque aree: comprensione di un testo in lingua italiana; ragionamento logico e problem solving; approccio al metodo scientifico; cultura generale e attualità; conoscenze e competenze nella lingua inglese. Il corso di studio può prevedere l'attribuzione di un obbligo formativo aggiuntivo per coloro che nella prova dimostrino di possedere una competenza inferiore al livello A2.

Tali conoscenze sono verificate con esame di ammissione mediante prova scritta consistente in una serie di quesiti a risposta multipla. Criteri e procedure saranno indicati nel bando di ammissione deliberato annualmente dal Consiglio di Corso di Studio nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di laurea e dal presente regolamento.

1.3 Il Corso di Laurea adotta un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

1.4 Con riferimento agli 'obblighi formativi aggiuntivi', le conoscenze e competenze richieste per l'accesso sono positivamente verificate con il raggiungimento, nella prova per l'ammissione al corso di studio a numero programmato, della votazione minima indicata dal bando di concorso.

Agli studenti che non abbiano acquisito il punteggio minimo definito e che rientrano nel numero degli studenti

ammissibili, vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi consistenti in una o più delle seguenti modalità:

- obbligo di frequenza ad un'attività formativa del I anno di corso individuata dal Consiglio di Corso di Studio, il quale definirà anche la percentuale minima richiesta;
- assegnazione di attività individuali definite dal Consiglio di Corso di Studio;
- partecipazione ad attività formative di supporto definite dal Consiglio di Corso di Studio.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende superato con una delle seguenti modalità:

- verifica della frequenza ad attività formative presente nel piano didattico al I anno del Corso di Studio ed individuata dal Consiglio di Corso di Studio, e superamento, entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo, dell'esame relativo;

- verifica degli apprendimenti realizzati in gruppi di lavoro appositamente predisposti dal Corso di Studio.

1.5 Non sono soggetti agli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), ma devono comunque aver superato la prova di ammissione, gli studenti che si iscrivono in seguito a passaggio di corso o trasferimento, salvo che non effettuino il passaggio o trasferimento nello stesso anno di immatricolazione, e gli studenti già in possesso di un titolo accademico (laurea o diploma universitario) anche conseguito all'estero. Non devono sostenere la prova di ammissione e non sono soggetti agli Obblighi Formativi Aggiuntivi gli studenti che intendono optare dal vecchio al nuovo ordinamento del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Art. 2: Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

2.1 Il presente Regolamento precisa le attività formative previste ed elenca gli insegnamenti indicando i settori scientifico-disciplinari di riferimento, le eventuali articolazioni in moduli, l'eventuale previsione di curricula all'interno del Corso di Laurea.

2.2 Non sono previsti curricula e non è prevista la possibilità di presentare piani di studio individuali.

Art. 3: Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di stage, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nei programmi delle attività formative indicati nelle Guide Web delle Attività Formative.

Art. 4: Frequenza e propedeuticità

4.1 La frequenza alle lezioni di norma è obbligatoria. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, come pure le eventuali propedeuticità sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il sito web del Corso di Studio.

4.2 Per le attività formative che eventualmente non prevedano l'obbligo di frequenza lo studente potrà comunque sostenere le verifiche di profitto in ciascun anno di corso per il quale ha ottenuto l'iscrizione, a partire dall'inizio della sessione di esame ad esso relativa, quando cioè gli insegnamenti sono già stati impartiti.

4.3 Di norma non è prevista alcuna propedeuticità fra gli insegnamenti, salvo quelle espressamente indicate dal Corso di studio annualmente in sede di programmazione didattica. Possono essere previsti suggerimenti didattici sulla sequenza delle attività formative, rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il sito web del Corso di Studio e indicati di norma nei programmi delle attività stesse.

Art. 5: Prove di verifica delle attività formative

5.1 I piani didattici allegati prevedono i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite pubblicazione nel sito web del Corso di Studio.

5.2 L'eventuale articolazione di una disciplina in moduli comporta una valutazione unitaria. Lo stesso dicasi per i corsi integrati fatta salva la considerazione dell'apporto di ciascun modulo o corso nella determinazione del voto finale.

5.3 Qualora l'esame si svolga in forma orale la verbalizzazione del voto avviene contestualmente; qualora l'esame si svolga in forma scritta, si prevede che la verbalizzazione debba avvenire nei modi e nelle date indicati in sede di pubblicazione degli esiti da parte del titolare dell'attività formativa, fatta salva la possibilità in caso di urgenza di chiedere da parte dello studente la registrazione prima dei tempi prefissati.

5.4 Il calendario delle prove di verifica del profitto, comprese le eventuali prove in itinere, deve essere comunicato agli studenti all'inizio dei corsi previo coordinamento dei docenti per anno di corso.

Gli appelli d'esame sono pubblicati nel sito di Corso di Studio con almeno due mesi di anticipo rispetto all'inizio della sessione.

5.5 Lo studente deve iscriversi all'appello di esame nelle forme previste.

5.6 I Consigli di Corso di Studio esercitano il controllo sulle modalità di organizzazione delle valutazioni del profitto.

5.7 Le commissioni d'esame sono costituite ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6: Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle individuate annualmente dal Corso di Studio e previste nell'allegato piano didattico. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio deve fare richiesta al Consiglio di Corso di Studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul sito di Corso di Studio. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con gli obiettivi formativi del corso di studi e ne darà tempestiva notizia allo studente prima dell'inizio di tali attività formative.

Art. 7: Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

7.1 I crediti formativi universitari acquisiti nei Corsi di Studio della stessa classe sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto dei relativi ambiti disciplinari e della tipologia di attività formative.

7.2 Qualora si determini la necessità di integrare eventuali differenze nel numero dei crediti di un'attività formativa in un determinato settore scientifico-disciplinare, sono utilizzate le attività integrative di cui al successivo comma 5 dell'art. 7. I crediti acquisiti per colmare tale differenza parziale vengono verbalizzati in quanto tali.

7.3 Qualora il riconoscimento abbia ad oggetto attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussiste neppure l'esplicito riferimento comune del settore scientifico-disciplinare, il Consiglio di Corso di Studio procede al riconoscimento valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali e degli obiettivi formativi del corso di studio e facendo prioritario riferimento alla quota dei crediti attribuiti dall'Ordinamento Didattico di arrivo alle tipologie di "attività a scelta dello studente" e "altre attività formative".

7.4 Effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, qualora residuino crediti non utilizzati rispetto a quelli previsti dall'ordinamento di arrivo per i vari ambiti, il Consiglio di Corso di Studio potrà riconoscerli come crediti maturati in attività formative a scelta dello studente.

7.5 Il Consiglio di Corso di Studio prevede, ad uso degli studenti con debito di crediti formativi non corrispondenti ad una specifica e completa attività formativa e/o che provengono per trasferimento, le seguenti attività integrative riguardanti singoli settori disciplinari o gruppi di settori: tesine o relazioni, esercitazioni pratiche e stage con relazione finale, attività comunque valutate con verifica finale del profitto. Per ciascuna di queste attività verrà stabilito un certo numero di crediti idoneo ad agevolare le integrazioni. La scelta della specifica attività integrativa, necessaria nel caso concreto, è di competenza del Consiglio di Corso di Studio.

7.6 Il Consiglio di Corso di studio propone forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi e di competenza in relazione agli obiettivi formativi del corso di studi.

7.7 Per l'istruttoria necessaria al riconoscimento dei crediti il Consiglio di Corso di studio si avvale del Coordinatore. Il Coordinatore, in collaborazione con gli Uffici, predisponde progressivamente le istruzioni pratiche alle quali devono attenersi gli studenti, una "tabella di equivalenza" per rendere automatico il riconoscimento dei crediti nonché le proposte di integrazione delle modalità di riconoscimento che saranno approvate dal Consiglio di Corso di Studio.

Art. 8: Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

8.1 I crediti formativi universitari acquisiti in corsi di Laurea di diversa classe o in corsi di Laurea di università telematiche e in Corsi di studio internazionali dello stesso livello sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto, adeguatamente documentato dallo studente al momento della richiesta di riconoscimento;

- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari, della durata e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto dei relativi ambiti disciplinari e della tipologia di attività formative.

8.2 Qualora si determini la necessità di integrare eventuali differenze nel numero dei crediti di un'attività formativa in un determinato settore scientifico-disciplinare, sono utilizzate le attività integrative di cui al precedente comma 5 dell'art. 7. I crediti acquisiti per colmare tale differenza parziale vengono verbalizzati in quanto tali.

8.3 Per il riconoscimento che abbia ad oggetto attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussiste neppure l'esplicito riferimento comune del settore scientifico-disciplinare, si rinvia all'art.7, comma 3.

8.4 Effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, qualora residuino crediti non utilizzati rispetto a quelli previsti dall'ordinamento di arrivo per i vari ambiti, il Consiglio di Corso di Studio potrà riconoscerli come crediti maturati in attività formative a scelta dello studente.

8.5 Per l'istruttoria necessaria al riconoscimento dei crediti, si rinvia all'art. 7, comma 7.

Art. 9: Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

9.1 Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università, entro il limite stabilito dalla normativa vigente, nei seguenti casi:

- quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

9.2 La richiesta di riconoscimento, adeguatamente certificata dallo studente all'atto della richiesta, sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività formativa e/o pratica svolta.

9.3 I suddetti riconoscimenti sono possibili anche per quanto riguarda le attività lavorative svolte dagli studenti o in atto e lo svolgimento del servizio civile purché valutati congruenti con gli obiettivi formativi generali e specifici del Corso di Studio e purché si riferiscano ad attività di rilevanza psicologica. Il Coordinatore, sulla base delle certificazioni prodotte dallo studente richiedente, effettua la necessaria istruttoria per la deliberazione in merito da parte del Consiglio di Corso di Studio.

Art. 10: Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 11: Modalità di svolgimento della prova finale

11.1 La prova finale per il conseguimento della Laurea prevede una verifica del profitto basata sulla presentazione di un report individuale alla Commissione nominata secondo le indicazioni del Regolamento Didattico di Ateneo. Gli argomenti di tale report sono connessi con i temi di studio e le attività formative del curriculum degli studi seguito. I risultati della prova finale saranno comunicati allo studente nelle forme previste più opportune.

11.2 Il titolo della prova finale, controfirmato da un docente relatore, è definito almeno con tre mesi di anticipo rispetto alla data prevista per la presentazione della domanda di prova finale, le cui date di scadenza saranno stabilite dagli Organi competenti. I periodi di svolgimento delle prove finali sono deliberati annualmente in sede di Programmazione Didattica.

11.3 La Commissione d'esame valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum ed allo svolgimento della prova finale; la valutazione è espressa in cento decimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione, in caso di votazione massima (110/110), può concedere la lode su decisione unanime.

11.4 La Commissione per la prova finale per il conseguimento della Laurea è composta da 3 membri, di cui almeno 2 debbono essere docenti di ruolo.

La Commissione è nominata dal Consiglio di Corso di Studio.

Art. 12: Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 15/01/2013 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.M. 270/2004.